



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee



AUSBAU EISENBAHNACHSE MÜNCHEN-VERONA BRENNER BASISTUNNEL

Ausführungsplanung

POTENZIAMENTO ASSE FERROVIARIO MONACO-VERONA

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Progettazione esecutiva

Baulos H81 Bahnhof Franzenfeste

Lotto H81 Stazione Fortezza

Sub-Baulos	Sublotto
VORARBEITEN BANHOFSBEREICH	ATTIVITA' PREPARATORIE AREA DI STAZIONE
Dokumentenart	Tipo Documento
Umwelt und Umweltmonitoring	Ambiente e monitoraggio ambientale
Titel	Titolo
Abfallwirtschaftsplan	Piano gestione rifiuti

Il progettista / Der Projektant		Datum/data	Name/nome
<p><i>GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE</i></p> <p>Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11</p> <p>Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110</p> <p>Email: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com</p>	Bearbeitet / Elaborato	11.07.2018	I.Frasnelli
	Geprüft / Verificato	15.07.2018	L.Rausa
	Freigegeben Autorizzato		M. Ianeselli
	Gesehen BBT Visto BBT		

Projekt-kilometer / Progressiva di progetto	von / da bis / a bei / al	Bau-kilometer / Chilometro opera	von / da bis / a bei / al	Status Do-kument / Stato docu-mento
Staat Stato	Los Lotto	Einheit Unità	Nummer Numero	Dokumentenart Tipo Documento
02	H81	AF	001	UTB
				Vertrag Contratto
				D1012
				Nummer Codice
				12030
				Revision Revisione
				00

Bearbeitungsstand Stato di elaborazione			
Revision Revisione	Änderungen / Cambiamenti	Verantwortlicher Änderung Responsabile modifica	Datum Data
03			
02			
01			
00	Erstversion Prima Versione	I.Frasnelli	11.07.2018

INHALTSVERZEICHNIS INDICE

1.	EINFÜHRUNG.....	5
1.	INTRODUZIONE	5
2.	ÄNDERRUNGEN AM EINREICHPROJEKT	6
2.	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	6
3.	BESTIMMUNGEN	6
3.	DEFINIZIONI	6
4.	VERANTWORTUNGEN.....	9
4.	RESPONSABILITA'.....	9
4.1.	Direzione di cantiere dell'Appaltatore.....	9
4.2.	Rappresentante della direzione per il SGA.....	10
4.3.	Fornitori / Subappaltatori.....	10
5.	XXXXXX.....	11
5.	DESCRIZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E LORO CODICE CER.....	11
6.	XXXX.....	15
6.	MODALITA' E PREDISPOSIZIONE PER LO STOCCAGGIO.....	15
6.1.	LA DEMOLIZIONE SELETTIVA.....	15
6.1.1.	Indagine preliminare della struttura da demolire.....	16
6.1.2.	Attività preliminari alla demolizione.....	16
6.1.3.	Demolizione della struttura.....	17
6.2.	Gestione di particolari tipologie di rifiuti.....	18
6.2.1.	Rimozione di materiali con presenza di amianto	18
6.2.2.	Presenza di serbatoi interrati	19
6.2.3.	Presenza di guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi20	
6.2.4.	Presenza di impianti contenenti PCB (trasformatori, condensatori, ecc.)	20
6.2.5.	Rimozione e avvio a recupero / smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati presso il sito	21
6.2.6.	Rimozione e avvio a recupero/smaltimento rifiuti rimossi dalla struttura.....	21
6.3.	La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere.	21
6.4.	Analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore	24
7.	XXX	26
7.	CONFERIMENTO DEL RIFIUTO AD IMPIANTO DI DESTINO AUTORIZZATO	26
7.1.	Tracciabilità dei rifiuti.....	27
7.1.1.	Formulario di identificazione dei rifiuti.....	28
7.1.2.	Registro di carico/scarico.....	30
7.1.3.	Denuncia annuale dei rifiuti.....	31
7.1.4.	SISTRI.....	31

8.	XXX	34
8.	RICHIAMI NORMATIVI	34
8.1.	Autorizzazione alle operazioni di Raccolta e Trasporto dei rifiuti.....	34
8.2.	Autorizzazione alle operazioni di Recupero dei rifiuti.....	35
8.2.1.	Utilizzo di impianti mobili per le operazioni di recupero dei rifiuti.....	35
8.3.	Autorizzazione alle operazioni di Smaltimento dei rifiuti	36
8.4.	Stoccaggio dei rifiuti (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15)	36
8.5.	Intermediazione dei rifiuti	37
9.	ANLAGEN	37
9.	ALLEGATI	37

1. EINFÜHRUNG

1. INTRODUZIONE

Gli interventi oggetto del presente Progetto Esecutivo "Demolizioni e bonifiche area stazione", prope-
deutici alla realizzazione delle opere e degli impianti
del nodo di Fortezza, sono funzionali alla realizza-
zione delle opere ed impianti previsti nel progetto
definitivo BBT approvato e tengono conto inoltre di
alcune limitate modifiche alle opere ed impianti di
stazione, in fase di adozione, idonee a recepire so-
pravvenute disposizioni regolamentari, quale
l'introduzione di un punto antincendio (Fire Fighting
Point) secondo la Revisione SRT TSI entrata in vi-
gore il 01.01.2015, o altre limitate modifiche alle
opere, conseguenti all'approvazione del progetto
definitivo del lotto prioritario n.1 dell'accesso sud
"Fortezza – Ponte Gardena", conseguita con delibera
CIPE 08/2017.

Gli interventi oggetto di progettazione, consistono
essenzialmente nella demolizione di nr. 20 fabbrica-
ti di servizio ferroviari in disuso, aventi cubatura
complessiva di ca. 25.000 m³ (che comprendono
anche una tettoia/pensilina in c.a di dimensioni m
66,81 x 10,60), nella effettuazione della bonifica da
ordigni residuati bellici e della bonifica ambientale
delle aree sulle quali saranno realizzati le opere e
gli impianti della nuova linea ad alta capacità, in
corrispondenza dell'areale della stazione di Fortez-
za, per un'estensione di ca. 5,5 Ha, compreso il re-
lativo sgombero e smaltimento a discarica e/o centri
di riciclaggio dei rifiuti prodotti.

Nella presente relazione viene descritto il Piano di
gestione dei rifiuti e quindi vengono indicate le mo-
dalità di classificazione, raccolta, registrazione e
smaltimento dei rifiuti nel rispetto delle leggi vigenti.
Pertanto nel presente documento vengono indicate
le tipologie e le quantità di rifiuti che si prevede di
produrre durante la demolizione dei fabbricati.

Si fa presente che sia la tipologia che le quantità
indicate sono state desunte, laddove possibile, du-
rante un sopralluogo visivo e non derivano da un
conteggio dettagliato a disposizione dello scrivente.
Pertanto non è da escludere che durante le demoli-
zione vengano individuati dei rifiuti di origine diver-
sa da quelle indicate ed in quantità difforme a quan-
to stimato.

2. ÄNDERRUNGEN AM EINREICHPROJEKT

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3. BESTIMMUNGEN

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente documento fa riferimento alle seguenti disposizioni:

- Decisione della commissione del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
- Decreto ministeriale 24 aprile 2014 n. 99, Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e 3 del Decreto Legislativo n. 152 del 2006.
- Decreto Legislativo, 03/04/2006 n° 152, G.U. 14/04/2006 e s.m.i. "Codice dell'ambiente" Parte Quarta: Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
- Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4 "La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo"
- Deliberazione della giunta provinciale del 21 dicembre 2009, n. 3088 "Modalità per la registrazione di rifiuti e per la redazione del formulario di identificazione dei rifiuti e della conferma scritta"
- Deliberazione della giunta provinciale 26 gennaio 2009, n. 189 "Criteri per la classificazione di terre e rocce da scavo, anche di gallerie, come sottoprodotti"
- Decreto del presidente della provincia del 11 luglio 2012, n. 23 Procedure di approvazione e di autorizzazione per impianti di trattamento di rifiuti
- Deliberazione della giunta provinciale del 27 settembre 2016, n. 1030 "Disposizioni per il recupero dei resti di costruzione e per la qualità dei materiali edili riciclati"
- Deliberazione della giunta provinciale del 26 settembre 2017, n. 1028 "Piano gestione dei rifiuti speciali della Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige"

3. DEFINIZIONI

Sorveglianza Ambientale:

- attività di verifica, orientata al riscontro che i lavori eseguiti dall'Appaltatore, la fornitura di prodotti o servizi da parte dei fornitori dell'appaltatore, le attività eseguita dai su-

bappaltatori si svolgano in accordo con le prescrizioni ambientali specificate nel contratto e nelle leggi ambientali di riferimento.

Delegato:

- il soggetto che, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, è delegato dall'ente o impresa all'utilizzo del dispositivo Usb, al quale sono associate le credenziali di accesso al Sistri ed è attribuito il certificato per la firma elettronica. Qualora l'ente o impresa non abbia indicato, nella procedura d'iscrizione, alcun delegato, le credenziali di accesso al Sistri e il certificato per la firma elettronica saranno attribuiti al rappresentante legale dell'ente o impresa.

Dispositivo:

- i dispositivi di cui all'articolo 8, comma 1, del DM 52/2011 e s.m.i. ossia il dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza al Sistri, di seguito, dispositivo Usb, il dispositivo da installarsi sui veicoli di trasporto dei rifiuti avente la funzione di monitorare il percorso effettuato dal veicolo durante il trasporto, di seguito dispositivo black box;

Operatore/I:

- i soggetti rientranti nelle categorie di cui agli articoli 3 e 5 del DM 52/2011 e s.m.i., che sono obbligati ad aderire al Sistri, e i soggetti di cui all'articolo 4 del predetto decreto che aderiscono al Sistri su base volontaria;

Sistri:

- il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;

Titolare del Dispositivo/I:

- ciascun operatore obbligato ad aderire al Sistri o che aderisce al Sistri su base volontaria;

Titolare della Firma Elettronica:

- la persona fisica cui è attribuita la firma elettronica del dispositivo Usb, ove presente, del dispositivo Usb per l'interoperabilità;

Unità' Locale:

- qualsiasi sede, impianto o insieme delle unità operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una o più attività di cui agli articoli 3, comma 1, e art. 4, comma 1 del

DM 52/2011 e s.m.i.;

Rifiuto:

- qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi

Produttore del Rifiuto:

- il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore)

Detentore:

- il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso

Gestione:

- la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario

Raccolta:

- l'operazione di prelievo, di spazzamento stradale, di raggruppamento o di cernita dei rifiuti per il loro trasporto;

Raccolta Differenziata:

- la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee al fine del loro avvio a recupero o smaltimento;

Trattamento:

- le operazioni di recupero o smaltimento, come definito di seguito;

Recupero:

- le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso processi meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato C alla LP 26 maggio 2006, n.4;

Smaltimento:

- ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico di raccolta e, in particolare, le operazioni previste

nell'allegato B alla LP 26 maggio 2006, n.4;

Deposito Temporaneo:

- il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, nel rispetto delle norme tecniche fissate dalla Provincia di Bolzano;

CER:

- catalogo europeo dei rifiuti (CER), riportato nell'allegato A alla LP 26 maggio 2006, n.4, che identifica le tipologie di rifiuti con codici a 6 cifre. I rifiuti che corrispondono ad un CER contrassegnato con un asterisco sono rifiuti pericolosi;

Smaltitore/Impianto Autorizzato:

- soggetto in possesso di apposita autorizzazione/iscrizione per lo smaltimento e/o recupero della specifica tipologia di rifiuto;

Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR):

- modulo di accompagnamento dei rifiuti in cui sono riportate le caratteristiche qualitative e quantitative del rifiuto, i dati relativi al produttore al trasportatore e al destinatario. Deve accompagnare il rifiuto dal luogo di produzione alla destinazione finale;

Registro di Carico-Scarico dei Rifiuti:

- registro in cui sono annotate tutte le informazioni circa le caratteristiche qualitative e quantitative delle tipologie di rifiuto prodotte (carichi) e avviate a smaltimento/recupero (scarichi);

MUD

- modello unico di dichiarazione ambientale da trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio dei rifiuti prodotti nel precedente anno solare e avviati a recupero/smaltimento.

4. VERANTWORTUNGEN

4. RESPONSABILITA'

4.1. Direzione di cantiere dell'Appaltatore

Ha la responsabilità di:

- Gestire correttamente i depositi temporanei dei rifiuti prodotti/detenuti dall'Appaltatore;
- Eseguire la corretta caratterizzazione dei rifiuti

prodotti/detenuti dall'Appaltatore;

- Eseguire la corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti prodotti/detenuti dall'Appaltatore;
- Eseguire la corretta compilazione e tenuta dei formulari d'identificazione dei rifiuti, dei registri di carico e scarico e delle schede SISTRI per i rifiuti prodotti/detenuti dall'Appaltatore;
- Eseguire la corretta compilazione e denuncia del MUD dei rifiuti prodotti/detenuti dall'Appaltatore;

4.2. Rappresentante della direzione per il SGA

Ha la responsabilità di:

- Fornire supporto tecnico e normativo alla direzione di cantiere per la corretta gestione dei rifiuti prodotti/detenuti dall'Appaltatore;
- Fornire supporto tecnico alla direzione di cantiere per la corretta compilazione della documentazione di gestione dei rifiuti (formulari, registri, MUD, schede SISTRI);
- Controllare le attività inerenti la gestione dei rifiuti eseguite dai fornitori e dai subappaltatori;
- Verificare le iscrizioni/autorizzazioni in possesso delle società di trasporto, degli impianti di destino e dell'eventuale intermediario al fine di valutarne la validità e compatibilità in funzione delle caratteristiche del rifiuto da gestire;
- Trasmettere copia delle predette autorizzazioni alla direzione di cantiere.

4.3. Fornitori / Subappaltatori

Eventuali fornitori e subappaltatori, operanti presso il cantiere "Demolizioni e bonifiche area stazione", nell'ambito delle proprie attività di competenza, hanno la responsabilità di:

- Gestire correttamente i depositi temporanei dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta caratterizzazione dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;
- Eseguire la corretta compilazione e tenuta dei formulari d'identificazione dei rifiuti, dei registri

di carico e scarico e delle schede SISTRI per i rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto;

- Eseguire la corretta compilazione e denuncia del MUD per i rifiuti prodotti dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

5. XXXXXXXX

5. DESCRIZIONE DEI RIFIUTI PRODOTTI E LORO CODICE CER

L'attività di demolizione e bonifica presso l'areale ferroviario di Fortezza determina la produzione di rifiuti aventi diversa natura e quindi destinati a trattamenti diversi.

Di seguito viene riportato un elenco esemplificativo non esaustivo dei possibili rifiuti prodotti durante l'attività di costruzione e demolizione, ricordando che i codici contrassegnati con l'asterisco sono rifiuti pericolosi:

06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI

06 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di acidi:

- Codice CER 060101* Acido solforico e acido solforoso

06 13 Rifiuti di processi chimici inorganici non specificati altrimenti:

- Codice CER 061302* Carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)

08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO (PFFU) DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA

08 01 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso nonché della rimozione di pitture e vernici:

- Codice CER 080112 Pitture e vernici di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 11

10 RIFIUTI PROVENIENTI DA PROCESSI TERMICI

10 01 Rifiuti prodotti da centrali termiche e altri impianti termici (tranne 19):

- Codice CER 100118* Rifiuti prodotti dalla depurazione di fumi, contenenti sostanze pericolose

13 OLII ESAUSTI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMMESTIBILI, VOCI 05 E 12)

13 07 Residui di combustibili liquidi:

- Codice CER 130701* Olio combustibile e carburante diesel

13 08 Rifiuti di olii non specificati altrimenti:

- Codice CER 130899* Rifiuti di olii non specificati altrimenti

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO; ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 02 Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi:

- Codice CER 150202* Assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio, non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 01 Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16, 06 e 1608):

- Codice CER 160103 Pneumatici fuori uso

16 02 Rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche:

- Codice CER 160211* Apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC
- Codice CER 160214 Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13
- Codice CER 160215* Componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
- Codice CER 160216 Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215

16 07 Rifiuti della pulizia di serbatoi e fusti per il trasporto e stoccaggio (tranne 05 e 13):

- Codice CER 160708* Rifiuti contenenti oli

17 RIFIUTI DALLE ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI CONTAMINATI)

17 01 Cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche:

- Codice CER 170101 Cemento
- Codice CER 170102 Mattoni
- Codice CER 170103 Mattonelle e ceramiche
- Codice CER 170106* Miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 170107 Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06

17 02 Legno, vetro e plastica:

- Codice CER 170201 Legno
- Codice CER 170202 Vetro
- Codice CER 170203 Plastica
- Codice CER 170204* Vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

17 04 Metalli (incluse le loro leghe):

- Codice CER 170402 Alluminio
- Codice CER 170405 Ferro e acciaio

17 05 Terra (compreso il terreno proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio:

- Codice CER 170503* Terra e rocce, contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 170504 Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03
- Codice CER 170507* Pietrisco per massicciate ferroviarie, contenente sostanze pericolose
- Codice CER 170508 Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507

17 06 Materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto:

- Codice CER 170603* Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
- Codice CER 170604 Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03

17 08 Materiali da costruzione a base di gesso:

- Codice CER 170802 Materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01

17 09 Altri rifiuti provenienti dall'attività di costruzione e demolizione:

- Codice CER 170903* Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 170904 Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DELLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE

19 13 Rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda:

- Codice CER 191301* Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 191302 Rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALE E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01):

- Codice CER 200101 Carta e cartone
- Codice CER 200102 Vetro
- Codice CER 200111 Prodotti tessili
- Codice CER 200123* Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- Codice CER 200127* Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- Codice CER 200135* Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi
- Codice CER 200139 Plastica

20 03 Altri rifiuti urbani:

- Codice CER 200301 Rifiuti urbani non differenziati
- Codice CER 200303 Residui della pulizia stradale
- Codice CER 200307 Rifiuti ingombranti
- Codice CER 200399 Rifiuti urbani non specificati altrimenti

6. XXXX

6. MODALITA' E PREDISPOSIZIONE PER LO STOCCAGGIO

Al fine di ottimizzare la gestione dei rifiuti generati da attività di costruzione e demolizione e di renderne più efficace il recupero sarà obbligo dell'Appaltatore procedere ad una corretta programmazione e gestione del cantiere di costruzione e demolizione in modo da differenziare i rifiuti prodotti, suddividendoli per categorie omogenee fin dalla loro produzione.

Il produttore del rifiuto e' l'Appaltatore che svolge l'attività dalla quale derivano i rifiuti di costruzione e/o demolizione.

Tali rifiuti dovranno essere gestiti secondo quanto previsto dalla disciplina sul deposito temporaneo presso il cantiere di produzione e avviati a recupero o smaltimento separatamente dagli altri rifiuti.


Nel caso di attività di demolizione la soluzione più efficace è quella di procedere attraverso operazioni di "demolizione selettiva" separando le varie tipologie di rifiuti dai componenti riutilizzabili e avviandole a idonei impianti di conferimento.

Operando attraverso questi accorgimenti si possono perseguire due obiettivi fondamentali:

1. ridurre i quantitativi dei rifiuti prodotti;
2. favorire la separazione e l'avvio a un recupero più efficiente delle frazioni separate.

6.1. LA DEMOLIZIONE SELETTIVA

La demolizione selettiva prevede un insieme di fasi operative di seguito schematizzate:



6.1.1. Indagine preliminare della struttura da demolire

Dovrà essere eseguita un'indagine preliminare, in accordo con la DL, al fine di valutare:

- la tipologia e le caratteristiche della struttura oggetto di intervento;
- le attività svolte nella struttura per verificare se e come abbiano influito sulle caratteristiche qualitative dei materiali oggetto di demolizione;
- le caratteristiche del sito e dell'area circostante (ad esempio: spazi di accesso, vicinanza di abitazioni e di altri edifici, possibilità di movimentazione e deposito in cantiere, ecc.);
- la presenza di eventuali criticità, ad oggi non rilevate, causate ad esempio dalla presenza di amianto, cisterne interrate, condutture, impianti, rifiuti abbandonati pericolosi e non, ecc.

6.1.2. Attività preliminari alla demolizione

Prima di procedere alla demolizione delle strutture murarie e di fondazione si dovrà provvedere, operando con le modalità previste dalla normativa vigente, ad eseguire una serie di attività preliminari, che consentano di rimuovere dalla struttura le even-

tuali criticità. In particolare:

- bonifica dell'amianto (se rinvenuto);
- eventuale rimozione di trasformatori o condensatori contenenti PCB (se rinvenuti);
- rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrate;
- rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti.

Inoltre possono essere rimosse le strutture presenti come ad esempio infissi, porte, strutture metalliche, ecc.

6.1.3. Demolizione della struttura

Completata l'attività di "smontaggio/rimozione" si potrà procedere alla demolizione della struttura con accumulo in cantiere dei rifiuti derivanti e invio degli stessi agli impianti di smaltimento.

L'accumulo dei rifiuti prodotti deve essere effettuato per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento/calcestruzzo) attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER in modo tale da evitare, per quanto è possibile, cumuli di rifiuti misti.

Le aree di accumulo previste sono l'edificio A.2 durante la demolizione degli edifici del SUB-LOTTO e la tettoia A.11 durante la fase di demolizione dei restanti edifici (ambito sud). Le due aree sono evidenziate nella seguente immagine:



In rosso è evidenziata l'area di accumulo presso l'edificio A.2, in blu quella presso la tettoia A.11.

Qualora nel corso dello svolgimento delle varie attività si dovesse riscontrare la presenza di rifiuti non preventivati e/o situazioni di criticità (contaminazioni, pericoli per la salute, ecc.), l'Appaltatore dovrà provvedere a gestire secondo la disciplina vigente le varie situazioni attuando le procedure di messa in sicurezza e comunicazione agli Enti che dovessero essere necessarie.

6.2. Gestione di particolari tipologie di rifiuti

Di seguito si riporta la descrizione delle modalità di gestione di alcune tipologie di rifiuti che possono essere prodotte nel corso dell'esecuzione di una demolizione selettiva.

6.2.1. Rimozione di materiali con presenza di amianto

Se nel corso dei sopralluoghi preliminari e/o nel corso dei lavori dovesse essere identificata la presenza di materiali che potrebbero contenere amianto, questi andranno opportunamente comunicati alla direzione lavori e alla Committenza.

I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto (nel caso venisse rinvenuto) possono essere effettuati solo da imprese che:

- devono essere iscritte alla categoria 10 dell'Albo Gestori Ambientali (art. 212 D.Lgs. n. 152/06 e s.i.m.);
- impiegano lavoratori addetti alla rimozione, smaltimento e alla bonifica dell'amianto in possesso dei titoli di abilitazione rilasciati a seguito della frequenza dei corsi di formazione di cui all'art. 10, comma 2, lett. h), della Legge 27/3/1992, n. 257;
- rispettano le previsioni del titolo IX, capo III (Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto) del D.Lgs. n. 81/2008.

In particolare, il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro, conforme a quanto indicato nella DGRV n. 265 del 15 marzo 2011, che deve essere inviato alla ULSS territorialmente competente per la sede in cui verrà eseguita la bonifica e per conoscenza all'Agenzia Provinciale per l'Ambiente - Ufficio Gestione Rifiuti, almeno 30 giorni prima dell'inizio lavori.

Le procedure operative e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/1994 e nel Titolo IX, capo III del D.Lgs. n. 81 del 9/4/2008.

È necessario che l'impresa che effettua l'intervento di rimozione documenti all'impresa che effettua la demolizione la corretta esecuzione dell'intervento.

6.2.2. Presenza di serbatoi interrati

Al corpo principale della Rimessa locomotive "A2" è annesso il corpo "A2.2" che comprende un distributore per gasolio e un locale di deposito olii. Il distributore per gasolio comprende a sua volta una vasca interrata realizzata in calcestruzzo armato in cui sono presenti due serbatoi interrati come riportato nelle immagini seguenti:



Distributore gasolio – Diesel Tankstelle „A2.2“



Distributore gasolio – Diesel Tankstelle „A2.2“



Distributore gasolio – Diesel Tankstelle „A2.2“
Serbatoio – Tank 1



Distributore gasolio – Diesel Tankstelle „A2.2“
Serbatoio – Tank 2

Durante la rimozione dei serbatoi sarà necessario adottare alcune importanti precauzioni, atte a prevenire successive complicazioni nella gestione del cantiere. Le cisterne, oltre a poter contenere residui di sostanze che potrebbero costituire un rifiuto pericoloso, potrebbero aver dato luogo a contaminazioni del terreno.

Va detto che non esiste una regolamentazione specifica a livello nazionale che disciplina la rimozione di serbatoi interrati, se non facendo riferimento alle norme generali che regolano la bonifica dei siti contaminati (D.Lgs. n. 152/06 Parte IV Tit. V).

Per tale attività si può fare riferimento alle procedure previste dalla Regione del Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale 10 dicembre 2004, n. 3964, inerente l'adozione delle modalità e dei criteri

per la rimozione di serbatoi interrati presso gli impianti stradali di carburanti, compresi quelli ad uso privato, di cui alla DGR n. 1562 in data 26 maggio 2004.

6.2.3. Presenza di guaine bituminose e altri materiali di rivestimento e isolanti potenzialmente pericolosi

Ai fini della demolizione selettiva, determinati materiali utilizzati come rivestimenti (es. guaine bituminose) e/o isolanti negli edifici (es. lana di vetro e lana di roccia) devono essere rimossi preventivamente alla demolizione della struttura per evitare di contaminare il rifiuto inerte della demolizione con rifiuti non idonei.

6.2.4. Presenza di impianti contenenti PCB (trasformatori, condensatori, ecc.)

Dalle informazioni reperite in fase progettuale il rischio che vi siano dispositivi contenenti PCB è molto basso. Infatti la presenza di PCB in apparecchiature datate come quelle in esame, è limitata ai condensatori o trasformatori utilizzati per l'alta tensione e quindi, tipicamente le apparecchiature delle SSE. E' estremamente improbabile invece la presenza in quadri elettrici e interruttori o anche in trasformatori di media-bassa tensione, come quelli che sono stati rinvenuti nei fabbricati.

In generale il criterio principe da utilizzare per sapere se le apparecchiature possono contenere PCB è valutare la presenza nel dispositivo di un componente simile a un "radiatore domestico", tipico per ottenere l'isolamento mediante PCB.

Pertanto quanto contenuto nel presente paragrafo va considerato solo nel caso in cui durante le lavorazioni vengano individuati dispositivi di questi tipo, ritrovamento che come indicato, risulta essere comunque poco probabile.

Con il termine generico di PCB si intende una famiglia di composti chimici, classificati come sostanze pericolose, caratterizzate da forte persistenza nell'ambiente a causa della bioaccumulabilità lungo la catena alimentare. Ai sensi del D.Lgs. n. 209/1999 si intende per PCB:

- 1) i policlorodifenili;
- 2) i policlorotrifenili;
- 3) il monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano, monometildibromodifenilmetano;
- 4) ogni miscela che presenti una concentrazione complessiva di qualsiasi delle suddette sostanze superiore allo 0,005% in peso (50 ppm).

In caso di contaminazione sia l'olio dielettrico che l'apparecchiatura sono da considerarsi pericolosi. I PCB possono essere contenuti solitamente in unità impiantistiche datate, quali:

1. trasformatori,
2. condensatori
3. altri impianti che prevedevano l'impiego di liquido idraulico o diatermico.

Se nel corso dei sopralluoghi preliminari e/o nel corso dei lavori dovesse essere identificata la presenza di impianti che potrebbero contenere PCB, questi andranno opportunamente comunicati alla direzione lavori e alla Committenza.

L'eventuale presenza di PCB va accertata tramite l'esecuzione di specifiche analisi, eseguite in conformità a quanto stabilito dal DM 11/10/2001, da laboratori specializzati. In base all'analisi dovrà essere adottata la modalità di smaltimento più idonea, così come stabilito dalle specifiche normative.

6.2.5. Rimozione e avvio a recupero / smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi abbandonati presso il sito

In alcuni casi all'interno dell'edificio da demolire sono presenti rifiuti in stato di abbandono. Questi, prima di procedere alla demolizione, devono essere depositati e smaltiti in maniera opportuna, presso le aree in cui sarà eseguito il deposito temporaneo precedentemente individuate e descritte nel § 6.1.3.

Particolare attenzione dovrà essere posta al deposito in condizioni di sicurezza dei rifiuti aventi caratteristiche di pericolo (a.e. oli minerali, batterie, frigoriferi, televisori, ecc) e al loro avvio agli impianti autorizzati.

6.2.6. Rimozione e avvio a recupero/smaltimento rifiuti rimossi dalla struttura

La demolizione selettiva permette di ottenere rifiuti inerti omogenei, senza la presenza delle componenti che è stato possibile rimuovere nelle fasi preliminari.

I rifiuti ottenuti dalla demolizione andranno suddivisi in base alla categoria merceologica (codice CER precedentemente descritto), adeguatamente depositati e avviati agli impianti di recupero/smaltimento.

6.3. La gestione del deposito temporaneo dei rifiuti presso il cantiere.

Per deposito temporaneo si intende quanto previsto all'art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e

cioè "il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti", alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

Si richiamano espressamente tra le diverse prescrizioni, la necessità del rispetto dei limiti quantitativi/temporali, ogni superamento di tali limiti si può configurare come "discarica non autorizzata"; si richiama altresì l'obbligo che i rifiuti siano differenziati per categorie omogenee, evitando ogni forma di miscelazione.

L'Appaltatore dovrà predisporre e aggiornare una planimetria con l'individuazione di tutte le aree di stoccaggio dei rifiuti, incluse quelle dei subappaltatori.

L'Appaltatore dovrà predisporre e aggiornare un registro di tutte i rifiuti in deposito temporaneo, inclusi quelli dei subappaltatori.

Nel caso le attività di costruzione e demolizione siano effettuate da parte della ditta su infrastrutture pubbliche, oppure su infrastrutture a rete o degli impianti per l'erogazione di servizi di interesse pubblico, vanno inoltre considerate le indicazioni con-

tenute all' art. 230 "Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture" dello stesso decreto.

Si sottolinea come il deposito temporaneo preveda la suddivisione dei rifiuti per categorie omogenee: tale prescrizione va intesa come l'obbligo di tenere separati i rifiuti pericolosi da quelli non pericolosi e di distinguere le diverse tipologie in modo da facilitare il successivo avvio a recupero.

Il deposito temporaneo deve essere effettuato in condizioni di sicurezza per gli operatori e adottando gli accorgimenti necessari ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti

I residui derivanti dalla attività di costruzione e demolizione devono essere depositati conformemente alle indicazioni progettuali, in una area del cantiere appositamente predisposta (zona di deposito temporaneo).

Nel deposito temporaneo:

- deve essere rispettato il criterio temporale/quantitativo previsto dalla norma;
- i rifiuti devono essere tenuti distinti per tipologia (CER);
- deve essere posta una adeguata segnaletica con l'indicazione del rifiuto in deposito.

Si segnala infine che qualora i diversi rifiuti siano avviati presso l'impianto di gestione attraverso un unico trasporto, questo dovrà essere effettuato in modo da tener distinte le diverse tipologie di rifiuti, suddivisi per codice CER, e ognuno dovrà essere accompagnato dal rispettivo formulario di identificazione.

I materiali e gli elementi riutilizzabili devono essere depositati con le stesse cautele che si adotterebbero per i materiali nuovi, curando di porli al riparo dalle intemperie e di proteggerli da urti che potrebbero danneggiarli e tenendoli per quanto possibile separati dai rifiuti.

Le terre e rocce di scavo (sia quelle gestite come rifiuti che come sottoprodotti ai sensi della normativa vigente) e i rifiuti da costruzione e demolizione possono essere accumulate separatamente anche sul suolo in terra battuta, purché sagomato con adeguate pendenze in modo da evitare ristagni da acque meteoriche. Gli altri rifiuti (legno, metalli, cartoni, plastica ecc.) è opportuno siano posti in adeguati contenitori e/o cassonetti.

Deposito temporaneo: criteri gestionali minimi
Individuazione di un'area del cantiere appositamente preposta, dotata di segnaletica (ad esempio il simbolo di rifiuto: R nera in campo giallo, segnaletica relativa alla presenza di rifiuto pericoloso).
Scelta da parte del produttore del rifiuto di avvalersi del criterio temporale o quantitativo.
Suddivisione in categorie omogenee (CER) evitando la commistione di rifiuti incompatibili tra loro.
Qualora in presenza di rifiuti che possono dare origine a polveri o a percolazione è opportuno depositare i rifiuti in un'area coperta (se disponibile) o proteggerli dall'azione delle intemperie ponendoli in cassoni chiusi o coprendoli con teli impermeabili.

6.4. Analisi dei rifiuti da costruzione e demolizione da parte del produttore

La normativa classifica i rifiuti secondo l'origine - D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi Art. 184 -, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi

Il Produttore (che sia l'Appaltatore o un suo subappaltatore) effettua la classificazione sulla base dell'origine dei rifiuti, del ciclo di lavorazione che li ha generati e sulla base della eventuale presenza di sostanze pericolose, documentate attraverso la conoscenza del ciclo di produzione, ove queste informazioni siano reperibili.

L'Appaltatore in qualità di produttore del rifiuto è quindi tenuto alla sua corretta classificazione e codifica, anche al fine di conferirlo ad un soggetto autorizzato al trasporto e al trattamento.

Alla prima produzione di ciascuna tipologia di rifiuti, e successivamente almeno con cadenza trimestrale, se non variano le modalità di produzione, oppure al variare del ciclo di produzione, viene effettuato la classificazione mediante specifiche analisi eseguite da un laboratorio, il quale certifica gli esiti analitici tramite l'apposizione del timbro professionale.

Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti al CER individuato o si sospetti una contaminazione (da un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto) i rifiuti sono comunque sottoposti ad analisi.

In presenza di codici speculari di rifiuti pericolosi e non pericolosi, andrà di norma effettuata un'analisi di laboratorio per la caratterizzazione del rifiuto.

Per le attività di demolizione, nei casi in cui sono previsti codici a specchio, l'obbligo di effettuare le analisi da parte del produttore dei rifiuti va differenziato a seconda che il rifiuto si generi:

- demolizione selettiva
- demolizione non selettiva.

1) Qualora la demolizione sia eseguita con modalità selettiva e riguardi:

a. fabbricati civili o commerciali o parti di fabbricati industriali non destinati ad uso produttivo (ad es. uffici, mense, magazzini):

- non vi è necessità di effettuazione di analisi per l'attribuzione del CER, anche se a specchio, qualora si attesti preventivamente che le aree da demolire non presentano alcuna delle casistiche o criticità descritte nel capitolo dedicato alla demolizione selettiva (cap.6). Tale attestazione dovrà contenere le informazioni riportate nell'allegato A2. Al rifiuto ottenuto dalla demolizione selettiva delle strutture in muratura o calcestruzzo, nel caso ricorrano le condizioni sopraddette, verrà attribuito il codice CER 170107 "miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106*" senza verifiche analitiche.
- Qualora invece non sia possibile attestare preventivamente che non ricorra alcuna delle condizioni descritte al capitolo 6, gli eventuali rifiuti classificabili con codice a specchio dovranno essere sottoposti ad analisi per i parametri correlabili alle specifiche sostanze pericolose potenzialmente presenti.

Trattandosi di rifiuti che si possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 mc di rifiuto prodotto).

b. fabbricati artigianali o industriali:

per l'attribuzione del CER andranno effettuate le analisi.

- Trattandosi di rifiuti che si possono considerare omogenei, le analisi dovranno essere effettuate su una massa di rifiuti sufficientemente significativa ai fini della rappresentatività dei rifiuti che saranno prodotti (tale analisi andrà ripetuta ogni massimo 3000 m3 di rifiuto prodotto).

La dimostrazione che la demolizione è stata condotta con modalità selettiva è effettuata predisponendo un'apposita dichiarazione resa dal titolare dell'impresa che effettua la demolizione.

2) Qualora la demolizione sia eseguita con modalità non selettiva: dovranno essere effettuate le analisi a prescindere dalle destinazioni d'uso del fab-

bricato o di porzione dello stesso. Trattandosi di rifiuti che non si possono considerare omogenei, la totalità dei rifiuti prodotti dovrà essere caratterizzata analiticamente per partite di volume massimo pari a 500 m³ (il campionamento andrà eseguito sull'intero volume di rifiuti da caratterizzare).

Nei casi 1.b e 2, al fine di individuare le eventuali sostanze pericolose presenti, dovrà essere valutato un profilo chimico individuato sulla base delle informazioni raccolte in merito all'utilizzo pregresso dell'immobile oggetto di demolizione.

Nel caso di demolizione non selettiva, il profilo chimico minimo richiesto deve essere comunque valutato in funzione della tipologia dell'edificio e potrebbe prevedere delle analisi sui seguenti parametri:

- pH
- Piombo
- Nichel
- Rame
- Cromo totale
- Cromo VI
- Mercurio
- Arsenico
- Cadmio
- Zinco
- Cianuri
- Idrocarburi pesanti C > 12
- IPA
- PCB

Inoltre deve essere dimostrato che il rifiuto da costruzione e demolizione sia privo di amianto. Tale dimostrazione viene effettuata predisponendo un'apposita dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa che effettua la demolizione attesta che l'amianto è assente o è stato rimosso. In carenza di tale dichiarazione l'assenza di amianto deve essere dimostrata attraverso apposite analisi.

7. XXX

7. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO AD IMPIANTO DI DESTINO AUTORIZZATO

Ultimata la sua caratterizzazione il rifiuto dovrà essere conferito ad un idoneo impianto di destino debitamente autorizzato al suo ritiro nel rispetto delle tempistiche/quantità fissate per il deposito temporaneo. Nell'allegato di progetto 02_H81_AF_001_KLP_D1012_11040 "Planimetria impianti recupero e stoccaggio" sono riportate le

distanze dal cantiere di diversi siti, in cui è possibile conferire le diverse tipologie di rifiuto prodotte dal cantiere.

Ogni produttore di rifiuti che opera presso il cantiere (appaltatore e subappaltatori) dovrà mantenere un elenco degli impianti di conferimento rifiuti e un elenco trasportatori rifiuti utilizzati, aggiornati e corredati di tutte le autorizzazioni.

Il trasporto del rifiuto dal luogo di produzione all'impianto di destino dovrà essere eseguito da società iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, in categoria 4 per il trasporto di rifiuti non pericolosi, in categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi.

Le eventuali imprese subappaltatrici operanti in cantiere saranno responsabili della corretta gestione della raccolta, trasporto e conferimento a soggetto autorizzato dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

Queste saranno inoltre responsabili di contrattualizzare l'attività di raccolta, trasporto/ smaltimento e/o recupero dei rifiuti esclusivamente con soggetti autorizzati e di verificare la validità delle autorizzazioni dei soggetti individuati e l'utilizzo degli stessi.

Ciascuna impresa subappaltatrice dovrà garantire l'allontanamento dei rifiuti dal cantiere nel rispetto delle tempistiche/quantità definite dalla normativa per il deposito temporaneo.

A tal fine compila e tiene aggiornato direttamente un registro dei rifiuti in giacenza contenente la tipologia e quantità dei rifiuti in deposito temporaneo presso l'unità locale, indicando per ciascuno il Codice CER, la data di produzione, il riferimento alle operazioni di carico/scarico del registro rifiuti ed il riferimento al Rapporto di analisi eseguite sullo stesso.

Al termine delle predette verifiche, l'impresa subappaltatrice sottoscrive il formulario di identificazione rifiuto, autorizzando l'inizio del trasporto.

7.1. Tracciabilità dei rifiuti

La tracciabilità dei rifiuti è documentata attraverso la compilazione ed archiviazione del Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) e del Registro di Carico e Scarico.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Produttore dei rifiuti è inoltre tenuto a comunicare alla Provincia competente per territorio, attraverso la compilazione e trasmissione del Modello Unico di Dichiarazione (MUD), il quantitativo e la tipologia dei rifiuti gestiti nell'anno precedente.

Il 3 marzo 2014 è divenuto operativo, in parallelo al predetto sistema cartaceo, il nuovo sistema telema-

tico per la tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Pertanto, il regime normativo vigente al momento della redazione del presente piano prevede, in via transitoria, una sorta di doppio regime degli adempimenti e delle sanzioni previste per la gestione dei rifiuti (cartaceo + SISTRI).

Precisamente, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Si precisa che, anche fino a tale data, è obbligatoria l'iscrizione al Sistri ed il pagamento dei relativi contributi annui. In caso di mancata iscrizione o omesso versamento del contributo si applicano le relative sanzioni previste dall'art. 260-bis del d.lgs. 152/2006.

Per lo stesso periodo, al fine di garantire comunque la tracciabilità dei rifiuti, continuano ad applicarsi i preesistenti adempimenti ed obblighi, previsti dagli articoli 188, 189, 190 e 193, del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal d.lgs. n.205/2010, e le relative sanzioni.

In questo modo, per il periodo di moratoria delle sanzioni del SISTRI, gli operatori saranno tenuti, oltre che ad effettuare gli adempimenti del SISTRI (qualora a ciò obbligati), a tenere i registri di carico e scarico, a redigere i formulari di trasporto ed a compilare la dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (secondo le previsioni previgenti al SISTRI).

L'Appaltatore dovrà adeguarsi al rispetto di qualunque modifica normativa in materia.

7.1.1. Formulario di identificazione dei rifiuti

Il trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione all'impianto di destino finale, al fine di garantirne la loro tracciabilità, dovrà sempre essere accompagnato dal documento denominato "Formulario di Identificazione dei rifiuti" (FIR).

Non è considerato trasporto la movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private. La movimentazione interna al luogo di produzione potrà pertanto essere eseguita senza il FIR.

Il modello di FIR da utilizzare è definito da DM 1 aprile 1998, n. 145. Il predetto decreto, insieme alla circolare 4 agosto 1998, n. AB/DEC/812/98 definisce le modalità di compilazione dei FIR.

Il Formulario di Identificazione deve essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal

produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

Una copia del formulario rimane presso il produttore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore.

La copia del FIR controfirmata dal destinatario (quarta copia), insieme alla copia della pesata effettuata dal mezzo presso l'impianto di destino, deve essere trasmessa dal trasportatore al Produttore del rifiuto, esclusivamente a mezzo posta ordinaria.

La documentazione deve essere spedita presso l'Unità Locale di riferimento. La quarta copia del FIR deve essere archiviata insieme alla prima copia del FIR presso l'Unità Locale di riferimento fino al termine dei lavori e comunque per un periodo di almeno 5 anni dalla loro emissione.

Il FIR può essere emesso sia dal produttore sia dal trasportatore del rifiuto. La responsabilità circa la corretta compilazione del FIR resta sempre e comunque in capo al produttore del rifiuto, anche nel caso in cui il FIR venga compilato dal trasportatore.

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, continueranno ad utilizzare il Formulario di Identificazione Rifiuti, oltre che a compilare la Scheda di Movimentazione Rifiuto del SISTRI, nel caso di rifiuti pericolosi.

Dalla data di subentro del nuovo concessionario e comunque a partire dal 1° gennaio 2019, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio, l'obbligo di compilazione e tenuta del formulario, per i soggetti obbligati ad aderirvi, viene espletato compilando la Scheda Movimentazione Rifiuto del SISTRI.

I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI, e che non vi aderiscono volontariamente, continueranno ad utilizzare il Formulario di Identificazione Rifiuti.

Per le modalità di compilazione della Scheda Movimentazione Rifiuto da parte dei soggetti obbligati, o che aderiscono su base volontaria, al SISTRI si rimanda al successivo paragrafo.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e tenuta dei formulari di identificazione rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità dell'Appaltatore è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti da normativa.

Nei casi in cui l'Appaltatore sia identificato quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità

della corretta compilazione e tenuta dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere potrà nominare un suo delegato per la compilazione del formulario di identificazione del rifiuto.

7.1.2. Registro di carico/scarico

I dati qualitativi e quantitativi dei rifiuti prodotti (carichi) e smaltiti (scarichi) devono essere registrati sul documento denominato "Registro di Carico e Scarico dei rifiuti".

Ogni produttore di rifiuti che opera presso il cantiere, appaltatore e subappaltatori, deve dotarsi di registro di carico e scarico e di tutta la documentazione necessaria alla gestione dei rifiuti secondo la normativa vigente.

Le operazioni di registrazione dovranno avvenire entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo.

Il modello di registro da utilizzare e le modalità di compilazione sono definite dalla deliberazione della giunta provinciale del 21 dicembre 2009, n.3088.

I registri di carico e scarico dovranno essere archiviati presso l'Unità Locale o, previa comunicazione all'ufficio gestione rifiuti, presso la sede dell'impresa nella Provincia di Bolzano di riferimento fino al termine dei lavori e comunque per un periodo di almeno 5 anni dalla loro emissione.

Le modalità di compilazione del Registro di Carico e Scarico sono definite nell'Istruzione Operativa "Compilazione FIR e registri carico/scarico rifiuti".

I soggetti obbligati ad aderire al SISTRI, fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, continueranno ad utilizzare il Registro di carico e scarico rifiuti, oltre che a compilare il Registro Cronologico del SISTRI, nel caso di rifiuti pericolosi.

Dal subentro del nuovo concessionario e comunque a partire dal 1° gennaio 2019, salvo ulteriori proroghe del regime transitorio, l'obbligo di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, per i soggetti obbligati ad aderirvi, sarà espletato compilando il Registro Cronologico del SISTRI. I soggetti non obbligati ad aderire al SISTRI, e che non vi aderiscono volontariamente, continueranno ad utilizzare il Registro di Carico e Scarico dei rifiuti.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto. La responsabilità dell'Appaltatore è di verificare che siano effettuati

da parte del subappaltatore i controlli previsti da normativa.

Nei casi in cui l'Appaltatore sia identificato quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei Rifiuti è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere potrà nominare un suo delegato per la compilazione dei registri.

7.1.3. Denuncia annuale dei rifiuti

Ogni società deve comunicare annualmente la quantità e le caratteristiche dei rifiuti gestiti compilando il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD).

La comunicazione deve essere effettuata entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento ai rifiuti gestiti nell'anno solare precedente.

Il MUD deve essere presentato alla Camera di Commercio della provincia nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce.

L'impresa subappaltatrice è responsabile della corretta compilazione e denuncia MUD dei rifiuti generati dall'espletamento delle attività oggetto di contratto.

La responsabilità dell'Appaltatore è di verificare che siano effettuati da parte del subappaltatore i controlli previsti da normativa.

Nei casi in cui l'Appaltatore sia identificato quale produttore/detentore del rifiuto, la responsabilità della corretta compilazione e denuncia MUD è in capo al Direttore di Cantiere. Il direttore di cantiere firma il MUD per la presentazione alla camera di commercio competente.

Con la piena entrata in vigore del SISTRI l'obbligo di denuncia MUD sarà sostituito dall'apposita applicazione informatica.

7.1.4. SISTRI

Il DM 17 dicembre 2009 ha istituito il nuovo sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, meglio noto con l'acronimo "SISTRI".

Le novità introdotte dal SISTRI possono essere sinteticamente ridotte nell'obbligo imposto ai soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti speciali ad aderire al Sistema SISTRI al fine, da un lato, di trasmettere in via telematica le informazioni relative ai "tradizionali" adempimenti documentali ambientali (MUD, formulario e registro di carico e scarico) e, dall'altro, di tracciare il trasporto dei rifiuti mediante l'impiego di taluni dispositivi elettronici e l'adozione

di un sistema di rilevamento satellitare, sia con lo scopo di controllare la correttezza delle fasi di gestione dei rifiuti sia per contrastare i fenomeni illeciti in tale campo.

Tutte le informazioni sul nuovo sistema sono reperibili sul portale istituzionale dedicato al SISTRI: www.sistri.it.

L'articolo 188-ter del d.lgs. 152/06, così come modificato, dal D.L. n. 101/2013 e dalla legge di conversione n. 125/2013, definisce i seguenti soggetti come obbligati ad aderire al SISTRI:

- a) enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
- b) enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale;
- c) enti o imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi;
- d) in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto;
- e) nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi;
- f) i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Successivamente, il DM 24 aprile 2014, al fine di procedere ad un'ulteriore semplificazione del SISTRI e garantire la stessa funzionalità del sistema, secondo quanto previsto dall'articolo 188-ter, comma 3, del d.lgs. 152/2006, ha specificato che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI, ai sensi dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., sono:

1. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
2. gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

3. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art.183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;

4. gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;

5. gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale «imprese agricole» del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.

Il quadro normativo vigente non contempla l'obbligo di adesione per i seguenti soggetti:

a) i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;

b) gli enti e le imprese che effettuano attività di raccolta, trasporto e gestione dei rifiuti non pericolosi;

c) i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani del territorio di Regioni diverse dalla Regione Campania.

I predetti soggetti possono comunque aderire volontariamente al SISTRI ai sensi del comma 2 dell'art. 188-ter del d.lgs. n. 152/2006, come riformulato dall'art. 11 del d.l. n. 101/2013, nel testo modificato dalla legge di conversione.

In tal caso l'impresa deve comunicare espressamente tale volontà al Concessionario secondo la modulistica resa disponibile sul sito SISTRI.

L'adesione comporta l'applicazione del relativo regime e delle procedure previste con riferimento alla categoria di appartenenza a partire dal completamento delle procedure di adesione fino ad eventuale espressa manifestazione di volontà dell'impresa che, in qualsiasi momento, può optare per il ritorno al sistema cartaceo.

Si precisa che l'adesione volontaria al SISTRI da parte dei produttori iniziali di rifiuti non pericolosi consente la gestione del rifiuto secondo le modalità previste dal SISTRI stesso solamente nel caso in cui anche il trasportatore e il destinatario abbiano deciso per l'adesione volontaria.

Se il trasportatore e/o il destinatario non hanno aderito volontariamente al SISTRI, il produttore dovrà utilizzare il regime cartaceo (FIR e registro di carico e scarico).

I soggetti che non aderiscono al SISTRI devono adempiere agli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di identificazione dei rifiuti nonché alla comunicazione annuale MUD.

8. XXX

8. RICHIAMI NORMATIVI

Vengono di seguito richiamati alcuni riferimenti normativi in merito alle autorizzazioni necessarie alla gestione dei rifiuti, in modo da fornire un prospetto sintetico per semplificare le attività di controllo da parte dei soggetti incaricati.

Nei paragrafi che seguono vengono trattate le autorizzazioni necessarie per:

1. la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
2. il recupero dei rifiuti
3. lo smaltimento dei rifiuti
4. lo stoccaggio dei rifiuti (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15)
5. intermediazione dei rifiuti

8.1. Autorizzazione alle operazioni di Raccolta e Trasporto dei rifiuti

Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi devono essere iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (art. 212 comma 5 D.Lgs. 152/06).

Non esiste un'autorizzazione per la sola raccolta fine a se stessa; l'autorizzazione alla raccolta dei rifiuti è ricompresa nell'autorizzazione al trasporto degli stessi. Le categorie di iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di riferimento sono le seguenti:

Categorie Albo	Denominazione	note
Categoria 1	raccolta e trasporto di rifiuti urbani ed assimilati	<i>trattasi di raccolta e trasporto dei codici della serie 20</i>
Categoria 4	raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi	<i>nel caso di conferimento ad impianto autorizzato al recupero - sia in via ordinaria, che in via semplificata – o allo smaltimento</i>
Categoria 5	raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi	<i>nel caso di conferimento ad impianto autorizzato al recupero - sia in via ordinaria, che in via semplificata - o allo smaltimento</i>

8.2. Autorizzazione alle operazioni di Recupero dei rifiuti

L'art. 3 della LP n.4 del 26 maggio 2006 definisce "recupero" le operazioni previste nell'allegato C alla legge. L'attività di recupero dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.

I rifiuti, pertanto, devono essere conferiti solo ad impianti di recupero autorizzati per effettuare le operazioni di recupero sullo specifico codice CER che identifica il rifiuto. Le operazioni di recupero possono essere autorizzate:

- in via ordinaria (art. 23-24 della LP n.4 del 26 maggio 2006);
- in via semplificativa (art. 6 della LP n.4 del 26 maggio 2006).

Le norme tecniche che permettono di poter applicare la procedura autorizzativa semplificata per il recupero dei rifiuti da costruzione e demolizione sono dettate dalla DGP n.69 del 16 dicembre 1999 della Provincia di Bolzano.

8.2.1. Utilizzo di impianti mobili per le operazioni di recupero dei rifiuti

Le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi mediante impianti mobili devono essere preventivamente autorizzate. In deroga all'art. 23 della LP n.4 del 26 maggio 2006 gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della sola riduzione volumetrica, sono autorizzati dall'Agenzia provinciale qualora l'interessato abbia la sede legale o la società straniera proprietaria dell'impianto

abbia la sede di rappresentanza nell'ambito della Provincia di Bolzano.

Per lo svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio provinciale l'interessato, munito di autorizzazione, rilasciata anche da altre regioni, almeno 15 giorni prima dell'installazione dell'impianto deve comunicare all'Agenzia provinciale le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività, allegando l'autorizzazione stessa e l'iscrizione all'albo nazionale di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, nonché l'ulteriore documentazione richiesta al fine di documentare il rispetto delle norme ambientali.

L'Agenzia provinciale può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato, qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia compatibile con la tutela dell'ambiente.

Ai tempi sopradescritti, va rilevato il fatto che si aggiunge l'iter per la valutazione di impatto ambientale e verifica di assoggettabilità a VIA.

8.3. Autorizzazione alle operazioni di Smaltimento dei rifiuti

L'art. 3 lett. l) della LP 4/2006 definisce "smaltimento" ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto al circuito economico o di raccolta, e, in particolare, le operazioni previste nell'allegato B.

L'attività di smaltimento dei rifiuti deve essere preventivamente autorizzata.

I rifiuti, pertanto, devono essere conferiti solo ad impianti di smaltimento autorizzati per effettuare le operazioni di smaltimento sullo specifico codice CER che identifica il rifiuto.

Le operazioni di smaltimento devono essere autorizzate in via ordinaria (artt. 24, 25 e 26 della LP n.4 del 26 maggio 2006).

Le operazioni di smaltimento in discarica (D1) sono normate dalla delibera di giunta provinciale 2 aprile 2007, n.1104, che definisce 3 tipologie di discarica ed i relativi criteri di ammissibilità:

- Discarica per rifiuti inerti;
- Deiscarica per rifiuti non pericolosi;
- Discarica per rifiuti pericolosi.

8.4. Stoccaggio dei rifiuti (messa in riserva R13 e deposito preliminare D15)

Nel caso in cui – per organizzazione logistica dell'attività di cantiere – fosse necessario prolungare le tempistiche dei depositi di rifiuti oltre ai tre mesi consentiti dal regime del "deposito temporaneo",

l'interessato dovrà procedere alla richiesta di autorizzazione alla Provincia competente come:

- operazione di messa in riserva R13 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di recupero);
- operazione di deposito preliminare D15 (stoccaggio autorizzato per rifiuti che sono successivamente avviati ad operazioni autorizzate di smaltimento).

8.5. Intermediazione dei rifiuti

L'art. 183 lett. l) del D.Lgs. 152/06 definisce "intermediario" qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti.

Ai sensi dall'art. 20 della LP n. 4 del 26 maggio 2006 le imprese che svolgono attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione devono essere iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali in categoria 8.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni e costituisce titolo per l'esercizio dell'attività.

L'iscrizione all'albo gestori ambientali delle imprese che effettuano le attività di intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi è subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria ai sensi dell'art. 212, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, realizzazione di eventuali misure di sicurezza, trasporto e smaltimento dei rifiuti nonché del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all'ambiente ai sensi della parte VI del citato decreto 3 aprile 2006, n. 152, in dipendenza dell'attività svolta.

Gli importi e le modalità delle garanzie da prestare sono definiti dal DM 20 Giugno 2011 (G.U. 22 settembre 2011, n. 221).

9. ANLAGEN

9. ALLEGATI

Alla presente relazione "Piano Gestione Rifiuti" vengono allegati:

- Allegato 01 – Verbale di campionamento
- Allegato 02 – Catena di Custodia
- Allegato 03 – Registro dei Campioni

Dokumenteninhalt: Abfallwirtschaftsplan

Contenuto documento: Piano gestione rifiuti

- Allegato 04 – Registro Rifiuti in deposito temporaneo
- Allegato 05 – Elenco possibili rifiuti (codici CER)
- Allegato 06 – Elenco codici CER e quantità rifiuti
- Allegato 07 – Elenco Impianti di conferimento
- Allegato 08 – Elenco trasportatori rifiuti
- 02_H81_AF_001_KLP_D1012_11040 “Planimetria impianti recupero e stoccaggio”